

SENATO DELLA REPUBBLICA

XI LEGISLATURA

55ª SEDUTA PUBBLICA

RESOCONTO STENOGRAFICO

GIOVEDÌ 15 OTTOBRE 1992

Presidenza del vice presidente LAMA,
indi del vice presidente SCEVAROLLI

INDICE

| | | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| CONGEDI E MISSIONI | Pag. 3 | Discussione: |
| DISEGNI DI LEGGE | | «Proroga dei termini di entrata in vigore della legge istitutiva del giudice di pace e dei provvedimenti urgenti per il processo civile» (344), d'iniziativa del senatore Filetti e di altri senatori; |
| Annunzio di presentazione | 3 | «Proroga dei termini di entrata in vigore della legge 21 novembre 1991, n. 374, istitutiva del giudice di pace e della legge 26 novembre 1990, n. 353, contenente provvedimenti urgenti per il processo civile» (590), d'iniziativa del senatore Covi e di altri senatori |
| DISEGNI DI LEGGE | | Approvazione, con modificazioni, del disegno di legge n. 590, con il seguente titolo: «Disposizioni sull'efficacia di norme |
| Deliberazione, ai sensi dell'articolo 77, comma 1, del Regolamento, sulla richiesta di dichiarazione d'urgenza: | | |
| «Costituzione dei consigli unitari dei delegati nei luoghi di lavoro» (145), d'iniziativa del senatore Libertini e di altri senatori: | | |
| * LIBERTINI (<i>Rifond. Com.</i>) | 4 | |
| * BARBIERI (<i>PDS</i>) | 5 | |

della legge 21 novembre 1991, n. 374, istitutiva del giudice di pace e della legge 26 novembre 1990, n. 353, contenente provvedimenti urgenti per il processo civile»:

| | |
|------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| * CASTIGLIONE (PSI), relatore | Pag. 6 e passim |
| FILETTI (MSI-DN) | 7 |
| COVI (Repubb.) | 9, 23, 32 |
| BRUTTI (PDS) | 12 e passim |
| BALLESTI (DC) | 14 |
| DE CINQUE, sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia | 18 e passim |
| * BODO (Lega Nord) | 23 |
| * RUFFINO (DC) | 24 |
| * ACQUARONE (DC) | 26 |
| PREIONI (Lega Nord) | 31, 33 |
| PICCOLO (Rifond. Com.) | 32 |

Discussione e approvazione:

«Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 14 agosto 1992, n. 364, recante disposizioni urgenti in materia di prepensionamento» (646) (Approvato dalla Camera dei deputati) (Relazione orale):

| | |
|---------------------------------------------------------------------------------|------------|
| CARLOTTO (DC), relatore | 35, 41, 47 |
| CONDARCURI (Rifond. Com.) | 36, 49, 52 |
| PAGLIARINI (Lega Nord) | 37, 46, 48 |
| PELLEGGI (PDS) | 38, 48 |
| * MANFROI (Lega Nord) | 41 |
| * D'AIMMO, sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale | 42, 47 |
| COVIELLO (DC) | 49 |
| FORTE (PSI) | 51 |
| * MAGLIOCCHETTI (MSI-DN) | 52 |

Discussione:

«Conversione in legge del decreto-legge 7 settembre 1992, n. 370, recante differimento di termini urgenti previsti da disposizioni legislative in materia di lavoro» (583) (Relazione orale):

| | |
|------------------------------|----|
| COCCIU (PSI), relatore | 54 |
| FAGNI (Rifond. Com.) | 55 |
| PAGLIARINI (Lega Nord) | 58 |
| * NERLI (PDS) | 59 |

Rinvio della discussione:

«Conversione in legge del decreto-legge 9 settembre 1992, n. 372, recante disposizioni urgenti concernenti modificazioni al trattamento tributario di taluni redditi di capitale, semplificazione di adempimenti procedurali e misure per favorire l'accesso degli investitori al mercato di borsa tramite le gestioni patrimoniali» (592):

| | |
|------------------|----|
| PRESIDENTE | 61 |
|------------------|----|

Rinvio della discussione:

«Conversione in legge del decreto-legge 14 agosto 1992, n. 365, recante norme urgenti sull'accertamento definitivo del capitale iniziale degli enti pubblici trasformati in società per azioni, ai sensi del capo III del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359, e sulla trasformazione in società per azioni dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato» (571):

| | |
|--------------------|-------------|
| PRESIDENTE | Pag. 61, 62 |
| FAVILLA (DC) | 62 |

ORDINE DEL GIORNO PER LE SEDUTE DI MERCOLEDÌ 21 OTTOBRE 1992

ALLEGATO

GRUPPI PARLAMENTARI

| | |
|-----------------------------|----|
| Ufficio di presidenza | 64 |
|-----------------------------|----|

DISEGNI DI LEGGE

| | |
|--------------------------------------------|----|
| Trasmissione dalla Camera dei deputati ... | 64 |
| Annunzio di presentazione | 64 |
| Assegnazione | 65 |
| Apposizione di nuove firme | 66 |

DOMANDE DI AUTORIZZAZIONE A PROCEDERE IN GIUDIZIO

| | |
|--------------------|----|
| Trasmissione | 66 |
|--------------------|----|

CORTE DEI CONTI

| | |
|--------------------------------------------------------------------|----|
| Trasmissione di relazioni sulla gestione finanziaria di enti | 66 |
|--------------------------------------------------------------------|----|

MOZIONI, INTERPELLANZE E INTERROGAZIONI

| | |
|---------------------------------------------------------|--------|
| Apposizione di risposte scritte ad interrogazioni | 66 |
| Annunzio | 67, 69 |
| Interrogazioni da svolgere in Commissione | 89 |

N. B. - L'asterisco indica che il testo del discorso non è stato restituito corretto dall'oratore

Non ho altro da aggiungere, perchè penso che il senatore Covi abbia più che esaurientemente illustrato la questione. Ribadisco questo concetto: si tratta di una materia penale che andrà esaminata in modo organico ed unitario allorchè si tratterà di attribuire al giudice di pace quella determinata competenza penale che per lui è prevista, e questo deve essere oggetto dell'esame di un organo solo e non deve essere materia sdoppiata su due binari, che porterebbero certamente ad una situazione di divergenza e di difficile interpretazione.

RUFFINO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RUFFINO. Signor Presidente, onorevole Sottosegretario, onorevoli colleghi, il Gruppo della Democrazia cristiana, ovviamente, si rimette alla valutazione della Presidenza in ordine alla richiesta formulata dal senatore Brutti - ripresa in fondo anche dal senatore Covi - di non proponibilità degli emendamenti 2.0.1 e 1.1 presentati dal Governo.

Devo dire per amore della verità che, poichè il disegno di legge al nostro esame prevede anche specificamente delle norme di carattere penale e soprattutto si riferisce alla competenza penale del giudice di pace, secondo me - ovviamente lo dico a titolo personale - gli emendamenti presentati dal Governo sono proponibili e quindi sotto questo profilo non posso condividere la proposta di non proponibilità. Ma certamente su questo il Gruppo si rimette alla saggezza e alla decisione del Presidente dell'Assemblea.

Per quanto riguarda il merito, onorevole Presidente, il Governo ha inteso proporre, nell'ambito di questo provvedimento, una proroga della durata dei compiti della Commissione bicamerale sul parere al Governo per la riforma del codice di procedura penale e quindi implicitamente - con l'emendamento 1.1 - una proroga anche della delega legislativa al Governo per la modifica del codice di procedura penale. La Commissione doveva scadere per legge il 23 ottobre 1992, quindi fra pochi giorni, per cui ci chiediamo se sia opportuna o meno e necessaria tale proroga.

Non nascondo, onorevole Presidente, onorevole rappresentante del Governo, di avere qualche perplessità su tale esigenza, pur facendo parte della Commissione bicamerale per la riforma del codice di procedura penale.

Quali sono le ragioni di questa mia riserva? Sono già state esposte in parte dai colleghi Brutti, Covi e Bodo e si tratta di osservazioni che non possono non essere condivise.

Come ben sappiamo, il nuovo codice di rito è entrato in vigore il 24 ottobre 1989, tre anni fa. Al nuovo codice di rito sono state già apportate modifiche non soltanto formali, ma anche profondamente innovative e sostanziali, sia per intervento del Governo - anche con decreti-legge -, sia attraverso decisioni della Corte costituzionale, sia per interventi del Parlamento.

Tra l'altro il ministro Martelli - riferiva questo il senatore Covi - proprio nell'incontro dell'altra sera con la Commissione bicamerale ha

accennato ad un «pacchetto», proposto dalla commissione presieduta dal professor Pisapia, contenente le modifiche che devono essere presentate. In questo «pacchetto», per le affermazioni del Ministro, vi sarebbero addirittura incluse alcune norme che supererebbero i 102-105 punti dei criteri direttivi della delega relativa al codice di procedura penale, il che evidentemente comporta dei grossi problemi, non soltanto di carattere legislativo ma, al limite, di carattere costituzionale.

Ritengo per la verità, come modesto operatore del diritto e avendone sentito anche degli altri, che aver già sottoposto il codice di procedura penale, durante una opportuna fase di sperimentazione di tre anni, ad una sorta di fibrillazione continua, tutto sommato sia non del tutto appropriato e non del tutto opportuno proporre un'ulteriore proroga di un anno.

Ho letto in questi giorni un'intervista del presidente Conso che ha manifestato queste sue preoccupazioni a proposito di una proroga della delega concessa dal Parlamento. Egli afferma testualmente: «Ciò significa perpetuare gli inconvenienti che hanno soffocato questi primi anni di vita del nuovo processo penale. Il rischio è quello di non uscire da una forma di sperimentazione che per un codice è assolutamente controproducente. Un codice che parte ammettendo di poter essere corretto ad ogni stormir di fronda ammette già in partenza di non essere maturo. Continueremo così ad andare avanti con un miscuglio di impostazioni diverse (decreti delegati, decreti-legge, leggi ordinarie, sentenze di legittimità costituzionale) senza principi generali omogenei, anzi non di rado in contraddizione gli uni con gli altri. Se si vuole riformare il codice, lo si riformi in maniera organica, non a spizzichi».

Queste sono le ragioni che mi spingono ad invitare il Governo, se lo ritiene opportuno, a riflettere su questo aspetto, eventualmente a ritirare i due emendamenti e a ripresentarli sotto un'altra veste, se fosse effettivamente necessario. Confesso, onorevole Presidente, onorevoli colleghi, che ho fatto questo intervento con un grandissimo rammarico, perchè proprio venti giorni fa è stato formato l'Ufficio di presidenza della Commissione bicamerale per la riforma del codice di procedura penale, è stato eletto come presidente un autorevole rappresentante del Parlamento, l'onorevole Ombretta Fumagalli, come vice presidenti il senatore Castiglione e l'onorevole Imposimato ed effettivamente quindi non vi è dubbio che questo Ufficio di presidenza ed i componenti della Commissione avrebbero dato un contributo rilevante. Ma perchè questo contributo non volerlo riservare al Parlamento, al Senato e alla Camera?

Basterebbe pensare - ed è l'ultima osservazione che faccio - onorevole Presidente, come questa proposta di legge sul giudice di pace, presentata dal collega Covi, ed anche sottoscritta da me, in Commissione giustizia abbia avuto una elaborazione ampia, articolata, omogenea e organica, per dire come la Commissione giustizia abbia svolto, grazie ai suoi membri ed al suo relatore, senatore Castiglione, un ottimo lavoro. E se vi sono emendamenti, articoli aggiuntivi, modifiche da fare al codice di procedura penale, ben vengano emendamenti, modifiche, aggiustamenti, correzioni di tiro, ma li facciano la Camera ed il Senato: gli operatori del diritto avranno finalmente la certezza che

non saranno decreti legislativi a modificare in continuazione il codice, tenendolo sotto fibrillazione. (*Applausi dal Gruppo della DC e dei senatori Bodo e Giunta*).

ACQUARONE. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* ACQUARONE. Signor Presidente, onorevoli colleghi, il collega Ruffino, che è rispetto a me persona più moderata, ha espresso un dissenso in termini moderati. Sia consentito a me esprimere nel merito un dissenso più deciso. Mi pare che quanto ha detto l'amico e collega Conso - collega in quanto professore - sia profondamente vero: non si può continuare in uno stato di fibrillazione del codice di procedura penale. È ora di finirla con le sperimentazioni, è ora finalmente di dare a questo paese il codice di procedura penale nuovo che questo paese si merita; quindi basta con le proroghe.

Il collega Ruffino ha detto che a suo giudizio l'emendamento era ammissibile. Io vorrei rubare non più di qualche secondo all'Assemblea per dire all'amico Ruffino che non dissento dal Gruppo, perchè egli ha detto che parlava a titolo personale.

RUFFINO. Su questo aspetto.

ACQUARONE. E allora devo dire che dissento dal collega Ruffino perchè sono fermamente persuaso della non proponibilità dell'emendamento e lo sono per una linea di coerenza che abbiamo sempre seguito nella Commissione affari costituzionali, quindi mi pare che la coerenza sia un bene al quale non dobbiamo rinunciare.

Noi abbiamo detto che la legge n. 400 del 1988 non contiene una norma - purtroppo - cogente nei confronti del Parlamento, perchè fra legge costituzionale e leggi ordinarie non vi sono fonti intermedie; ma moralmente per noi parlamentari ha una forza cogente, è una norma di principio. Abbiamo detto che le leggi devono essere omogenee per materia. Ora l'amico Ruffino è troppo abile avvocato per non sapere che il raccordo che egli ha tentato di fare con la competenza del giudice di pace è un argomento defensionale da bravissimo avvocato penalista, ma di quegli argomenti che provano troppo. Quindi, personalmente - anche io parlo a titolo personale - sono per la improponibilità dell'emendamento.

PRESIDENTE. Poichè si tratta di una materia delicata e abbastanza sottile, prima di pronunciarmi circa la proponibilità o meno di questi due emendamenti presentati dal Governo, uno in connessione con l'altro, vorrei intendere l'opinione del relatore e poi del Governo.

* CASTIGLIONE, *relatore*. Signor Presidente, in ordine alla estraneità o meno della materia rispetto al presente provvedimento il relatore ritiene che una differenza sostanziale ci sia nel senso che il disegno di legge riguarda la proroga di termini per l'entrata in vigore